

PERIODICA DE RE CANONICA

2021 - VOLUME 110 - FASCICOLO 3



G. PAOLO MONTINI

IL PROCESSO DOCUMENTALE NEL DIRITTO PROCESSUALE CANONICO.
IL CONTRIBUTO DEL PROF. PIERO ANTONIO BONNET (1979-2008)

PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA - ROMA



Pontificia Università Gregoriana
Pontificio Istituto Biblico

NOTE

IL PROCESSO DOCUMENTALE NEL DIRITTO PROCESSUALE CANONICO. IL CONTRIBUTO DEL PROF. PIERO ANTONIO BONNET (1979-2008)*

G. PAOLO MONTINI**

«Come acqua di fiume diventata ormai marina»¹

* Relazione tenuta il 5 aprile 2019 alla Pontificia Università Gregoriana in occasione del *Seminario in memoria del Professor Piero Antonio Bonnet*, organizzato dalla *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo* e dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana. Della relazione si è conservato l'andamento e il fraseggio, nonché la ridotta presenza di note bibliografiche in calce. La relazione è disponibile in www.youtube.com/watch?v=LLL85znlddY [ultimo accesso: 3 giugno 2021].

** G. Paolo Montini, Professore della Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università Gregoriana.

¹ L'espressione molto immaginifica appare improvvisa nell'ultimo capoverso dei seguenti contributi: P.A. BONNET, «Il processo documentale (artt. 295-299)», in P.A. BONNET – L. LOSCHIAVO, ed., *Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune e nel diritto canonico. Atti del Convegno di Studi. Teramo, 21-22 aprile 2004*, Napoli 2008, 76, e in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii». Parte terza: la parte dinamica del processo*, Città del Vaticano 2008, 766.

Il contesto è il seguente: «In effetti il processo documentale, le cui grandi singolarità hanno nella prospettiva del notorio una spiegazione esemplare, si inserisce armonicamente nel giudizio ecclesiale, che altro non è se non lo strumento giuridico, animato e plasmato da una *giustizia* integrata e completata dalla *carità come acqua di fiume diventata ormai marina*, per accertare ed affermare la legge che è *verità*» (sottolineatura aggiunta).

A chi mi proponeva questa relazione commemorativa del Prof. Bonnet e anche a me stesso subito balenò per la mente che la tematica per questo Seminario in memoria del Prof. Bonnet, antico insegnante anche mio in questa Università, sarebbe dovuta essere sull'amore coniugale e la sua rilevanza nella costituzione del vincolo matrimoniale, nonché sulla verifica della recezione della dottrina del Prof. Bonnet nella giurisprudenza canonica.

Così sarebbe dovuto essere nella logica delle cose se si tiene presente che cronologicamente la prima monografia canonistica del Prof. Bonnet fu appunto nel 1976 *L'essenza del matrimonio canonico. Contributo allo studio dell'amore coniugale*².

Ma così non poteva essere. La mia competenza limitata al diritto processuale canonico ha dirottato la tematica in un'altra direzione, senza però — credo — perdere l'occasione di affrontare una tematica che appartiene alle origini degli studi canonistici del Prof. Bonnet ed è stata — come spesso accade per i primi studi — ripresa più volte.

Mi riferisco alla tematica del processo documentale canonico.

Ad esso il Prof. Bonnet dedicò la sua opera cronologicamente *secunda*, anche se per molteplici ragioni potrebbe essere considerata il suo *opus alterum*. Mi riferisco al testo *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali*, edito nel 1979³.

² P.A. BONNET, *L'essenza del matrimonio canonico. Contributo allo studio dell'amore coniugale. Il momento costitutivo del matrimonio*, Pubblicazioni dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma, serie III, vol. 30, Padova 1976, pp. 628. Questo contributo fu il frutto della tesi dottorale difesa alla Pontificia Università Gregoriana sotto la direzione di Urbano Navarrete, S.J.

³ P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali*, Roma 1979, pp. 466. Fu edito nella collana *Studia et documenta iuris canonici*, vol. IX, curata da Pio Fedele.

Dopo circa un decennio egli si cimentava sullo stesso argomento in occasione della raccolta di contributi sui procedimenti speciali nel diritto canonico⁴, rispondendo alla duplice sfida, quella del testo del Codice da poco allora promulgato, e quella di una recensione particolarmente invasiva⁵.

La tematica fu ripresa nella rovente polemica seguita alla sentenza Pellegrini-Gigliozzi della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in occasione di un Convegno tenutosi nell'aprile del 2003 all'Università di Teramo⁶. Non si può dimenticare che le decisioni canoniche che diedero origine

⁴ P.A. BONNET, «Il processo documentale (can. 1686-1688 CIC)», in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, 51-92.

Il contributo fu pubblicato «con lo stesso titolo e con alcune lievi varianti» anche in: *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1988, 389-427; *Studi in memoria di Mario Petroncelli*, I, ed. Istituto di diritto ecclesiastico e canonico della Università di Napoli, Napoli 1989, 67-114; P.A. BONNET, *Giudizio ecclesiale e pluralismo dell'uomo. Studi sul processo canonico*, Torino 1998, 393-441.

Dalla nota iniziale si apprende che vengono riprese in questi ultimi contributi dello studio monografico del 1979 «talune linee fondamentali, tentando peraltro di chiarirle, di puntualizzarle (anche alla luce di talune critiche che ci sono state mosse) e di svilupparle meglio in ragione della disciplina attualmente in vigore».

⁵ Si tratta dell'articolo di C. DE DIEGO-LORA, «Consideraciones sobre el proceso "in casibus specialibus"», *Ius canonicum* 21/41 (1981) 309-383.

Altre recensioni, di respiro più ridotto, non avevano comunque rinunciato ad esprimere perplessità e dissenso su singoli punti della monografia del 1979, pur in un contesto chiaramente elogiativo: cf. L. DEL AMO, in *Revista española de derecho canónico* 38 (1980) 609-612; I. GORDON, in *Ephemerides iuris canonici* 36 (1980) 110-116; Z. GROCHOLEWSKI, in *Prawo Kanoniczne* 24 (1981) 301-305; A. NICOLAI, in *Monitor ecclesiasticus* 105 (1980) 510-513; O. ROBLEDA, in *Gregorianum* 61 (1980) 780-781.

⁶ P.A. BONNET, «Brevi note sul processo documentale», in *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001. Giornate di Studio. Università di Teramo, 11-12 aprile 2003*, Milano 2004, 55-73.

a quella infelice e ingiusta gogna europea, furono date in un processo documentale.

Più ampiamente la tematica fu affrontata l'anno seguente sempre all'Università di Teramo, in un contesto del tutto nuovo, dedicato alle forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie⁷, sollecitato ancora da una duplice sfida, ossia la pubblicazione della istruzione *Dignitas connubii* e una impegnativa decisione rotale dedicata al processo documentale⁸.

A questi quattro contributi sono da aggiungere altre pubblicazioni minori attinenti o connesse a vario titolo e in varie forme all'interesse per il processo documentale canonico⁹.

Come si può constatare una tematica ricorrente. A noi spetta di mostrarne i lineamenti portanti e — se possibile — le ragioni sistematiche di questo interesse e di questo studio da parte del Prof. Bonnet.

Non c'è bisogno in questa sede né di illustrare la pe-

⁷ P.A. BONNET, «Il processo documentale (artt. 295-299)» (cf. nt. 1), 15-77. La pubblicazione tardiva permise al Prof. Bonnet di rimodulare il suo intervento sulla istruzione *Dignitas connubii* nel frattempo (25 gennaio 2005) pubblicata.

Il medesimo contributo è pubblicato con lo stesso titolo in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii»* (cf. nt. 1), 721-766.

Il medesimo contributo è pubblicato ulteriormente con «Il processo matrimoniale canonico», in *Studi in onore di Carmine Punzi*, Torino 2008, 103-146.

⁸ Si tratta del decreto in una *Beryten. et Gibailen. Graecorum Melkitarum, nullitatis matrimonii, nullitatis et confirmationis sententiae, coram* Erlebach, 12 maggio 2000, pubblicato in *Decreta selecta XVIII*, 116-128 e in *Ius Ecclesiae* 14 (2002) 681-694.

⁹ Cf., per esempio, P.A. BONNET, «Le prove», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii»* (cf. nt. 1), 165-298, specialmente 202-224; ID., «La prova per documenti», in J. KOWAL – J. LLOBELL, ed., «*Iustitia et iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, IV, Città del Vaticano 2010, 1863-1879.

cularità del processo documentale (che ha ben resistito alle profonde innovazioni della recente riforma del processo di nullità matrimoniale, anzi ne è stato confermato) né di percorrere le posizioni del Prof. Bonnet sulle singole questioni che si agitavano e si agitano tuttora sul processo documentale. Ci aiuta in questo la sensibilità stessa del Prof. Bonnet, più incline e attenta alla sistematica dell'architettura canonica che limitata alla esegesi minuta delle singole disposizioni.

Il breve percorso che si intende compiere è il seguente: la considerazione della natura del processo documentale; le ragioni dell'interesse per il processo documentale; quanto il processo documentale così inteso vive nel *processus brevior* inaugurato recentemente.

1. La considerazione della natura del processo documentale

Il Prof. Bonnet affronta in tutti i suoi studi la tematica della natura del processo documentale con una *pars destruens* e una *pars construens*.

Egli anzitutto nega che il processo documentale rientri nel genere del processo sommario, anche se la semplificazione del processo e la omissione di molte formalità anche importanti hanno attirato molti canonisti ad abbracciare in modo piuttosto superficiale la tesi che il processo documentale rientri nella gloriosa e multiforme tradizione del *processus summarius*, che si estende per circa sette secoli dalle decretali *Dispendiosam e Saepe* fino agli esperimenti di normative processuali particolari e universali della fine del secolo XIX. E su questo punto non demorderà fino alla fine¹⁰. Anche di

¹⁰ Cf. P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali* (cf. nt. 3), 325; ID., «Il processo documentale (artt. 295-299)» (cf. nt. 1), 760. Di «confusione» tacerà la Commissione per la riforma del Codice (*Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali* [cf. nt. 3], 324-325) per aver preteso di classificare il processo documentale sotto

fronte alla invasiva e pubblica critica su questo punto di Carmelo De Diego-Lora¹¹.

In senso positivo egli ritiene invece che il processo documentale rientri a pieno titolo e correttamente nella tradizione del processo *ex notorio*:

il minor formalismo della procedura [...] trova la sua ragione non nella necessità per queste fattispecie di una maggiore rapidità quanto nella loro patente inutilità radicata nella evidenza stessa della nullità¹².

Le fonti di questa sua tesi egli stesso le rivela. Si tratta di una citazione cristallina del canonista francese Dominique-Marie Bouix¹³. Ma si tratta soprattutto dell'allora ancora recente pubblicazione del prof. Bertolino, *Il notorio nell'ordinamento giuridico della Chiesa*, Torino 1965, che il Prof. Bonnet cita doviziosamente nei suoi contributi.

la rubrica del processo sommario: cf. *Communicationes* 8 (1976) 195; 11 (1979) 269.

¹¹ Il Prof. Bonnet risponde a questa contestazione ne «*Il processo documentale (cann. 1686-1688 c.i.c.)*» (cf. nt. 4), 87 nota 135, rilevando che tale critica «si è troppo ancorata sulla nostra affermazione relativa alla natura amministrativa del nostro rito che, a nostro modo di vedere, riguardava però la soluzione *sostanziale* e non quella, per noi pure *del tutto* giustificata, *formale* [...]». È pur vero che il Prof. Bonnet dovette riconoscere in più luoghi che la natura *ex notorio* del processo documentale avrebbe dovuto coerentemente portare alla natura amministrativa del processo documentale, mentre invece il Legislatore ha voluto, in ragione della importanza dell'istituto matrimoniale, investire il processo documentale del carattere giudiziale.

¹² P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali* (cf. nt. 3), 65

¹³ «*Dicimus ad citius expediendam causam; qua ratione omitendarum sollemnitatum differt processus summarius a processu ex notorio: nam in hoc posteriore, ideo omittuntur certae sollemnitates, quia inutiles; in priori vero, ne causa nimium protrahatur*». D. BOUIX, *Tractatus de iudiciis ecclesiasticis*, II, Parisiis 1855, 306.

Da questa rinvenuta natura del processo documentale il Prof. Bonnet rileva riscontri coerenti nella normativa singolare che regola questo processo:

[C]i sembra sia questa del notorio una strada [...] per poter avere, con lo spirito che anima questa procedura, la chiave più idonea per capire queste particolarità dell'istituto [...] che altrimenti potrebbero apparire solamente delle «stranezze» o delle «anomalie» legislative¹⁴.

Tra i numerosi riscontri di questa ascendenza al processo notorio, piace qui ricordare almeno il concetto di evidenza della nullità e il rinvio della causa in primo grado come in secondo grado ad ordinario esame.

1.1 *Il concetto di evidenza della nullità*

La dottrina del notorio permette anzitutto al Prof. Bonnet di chiarire il difficile, anzi l'apparentemente contraddittorio rapporto tra la richiesta evidenza della nullità per dare avvio al processo documentale e la richiesta certezza morale per ogni sentenza canonica con la quale termina il processo, anche quello documentale.

Egli potrà distinguere due piani: l'evidenza è relativa al *modo* di acquisizione della conoscenza, la certezza morale è relativa al *grado* di acquisita conoscenza.

È forse nell'ultimo contributo che egli riesce ad esprimere con maggiore chiarezza questa coerente composizione:

In realtà l'evidenza legalmente determinata per l'applicazione della ritualità documentale e la certezza morale si pongono in una distinta prospettiva, quasi specie rientranti ciascuna in una «serie differente» di un medesimo genere qual è la conoscenza: più specialmente la veste che fa di una nullità una nullità evidente deve considerarsi racchiusa nella «serie» che intende esprimere soprattutto il modo di

¹⁴ P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali* (cf. nt. 3), 66.

acquisizione della conoscenza; la certezza morale invece si inserisce nella «serie» che intende manifestarne il grado di acquisizione¹⁵.

1.2 *Il rinvio della causa ad ordinario esame in primo e in secondo grado*

È nota la peculiarità secondo la quale il processo documentale non può avere ad esito una sentenza negativa: al termine del processo se il giudice ha raggiunto la certezza morale darà sentenza affermativa; se non ha raggiunto la certezza morale darà decreto di rinvio della causa ad ordinario esame.

Peculiare importanza attribuisce il Prof. Bonnet alla simile previsione in grado di appello: il giudice che non si ritenga in grado di confermare la decisione (affermativa) di primo grado, rinvia la causa all'ordinario esame di primo grado.

Di fronte all'evidente eccezione che si verificherebbe in questo caso al noto principio costituzionale *ne bis in idem*, il Nostro preferisce negare questa eccezione in modo radicale, sostenendo che sì, è pur vero che il tribunale di primo grado è due volte coinvolto in uno stesso caso matrimoniale, ma con oggetti diversi: la prima volta avente ad oggetto la *notorietà* della nullità matrimoniale, la seconda volta la *nullità* matrimoniale:

l'ambito oggettivo del nostro rito non è già semplicemente la nullità matrimoniale, ma questa in quanto sia qualificata da una notorietà individuata nella sua configurazione dalla legge stessa. Ciò comporta che la cognizione giudiziale dovrà investire non la nullità ma la sua notorietà, e cioè, come si è visto, il peculiare modo di concretizzarsi che il legislatore ha stabilito debba assumere la causa invalidante del matrimonio perché si possa procedere con la normativa prevista per [il processo documentale]¹⁶.

¹⁵ P.A. BONNET, «Il processo documentale (artt. 295-299)» (cf. nt. 1), 729.

¹⁶ P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali* (cf. nt. 3), 267.

2. La ragione dell'interesse al processo documentale

Il Prof. Bonnet non era uomo di manuali: nella sua bibliografia non sono contemplati. Era piuttosto uomo di approfondimenti, di analisi minuziose ed esaustive. Così si potrebbe giustificare l'interesse così precoce e costante per l'istituto del processo documentale: un processo speciale di relativamente rara applicazione e di sorprendenti singolarità ed eccezioni nel campo processuale. Un argomento allettante per uno spirito alla ricerca di sottigliezze. Accade, infatti, a certi spiriti, soprattutto in gioventù, di essere attratti più dalle eccezioni che dalla regola generale.

Così avevo pensato anch'io finché non m'imbattei nella citazione che è stata posta *in exergo*. Essa appare solo negli ultimi lavori su questa tematica, tra gli ultimi capoversi, nelle riflessioni conclusive:

In effetti il processo documentale, le cui grandi singolarità hanno nella prospettiva del notorio una spiegazione esemplare, si inserisce armonicamente nel giudizio ecclesiale, che altro non è se non lo strumento giuridico, animato e plasmato da una *giustizia* integrata e completata dalla *carità come acqua di fiume diventata ormai marina*, per accertare ed affermare la legge che è *verità*»¹⁷.

Se fosse stata una citazione il Prof. Bonnet non avrebbe rinunciato a citarne la fonte; non ho trovato ascendenze. Si può azzardare che faccia parte del patrimonio personale di esperienze del professore originario di una regione costituita dal confluire di fiumi importanti nel mare.

Come il fiume che si getta nel mare cessa di essere costretto tra i suoi argini, perde la impetuosità, la sua variabilità e la sua pericolosità, risana l'acqua che porta nella immensità del mare, così il processo documentale esce dalle secche del processo ordinario per una regolamentazione

¹⁷ P.A. BONNET, «Il processo documentale (artt. 295-299)» (cf. nt. 1), 766.

coerente con l'essenziale della ricerca della verità, coerentemente alla peculiarità del caso sottoposto.

Non si è lontani dal vero immaginando che l'interesse del Prof. Bonnet per il processo documentale sia stato motivato dalla volontà di provare che un processo canonico più semplice è possibile, già esiste ragionevolmente in questa fattispecie ed è una sfida per altre semplificazioni di altrettanta ragionevolezza. In altre parole, l'eccezione che rimodula la regola. Così scriveva infatti introducendo il volume in oggetto:

Nell'affrontare lo studio di un istituto tanto povero, se non privo del tutto, di formalità come quello [del processo documentale], occorre tenere sempre davanti agli occhi lo spirito che deve animare il processo canonico così esemplarmente messo a fuoco dal significato e dalla portata che vi assumono la certezza del diritto e il formalismo. Si eviterà così di soffocare, restringendone troppo l'oggetto o complicandone indebitamente le poche formalità, una pianticella tanto delicata come quella [del processo documentale], ma al tempo stesso anche di farla crescere oltre misura con danno della verità e della carità, ciò che finirebbe egualmente per provocare, per reazione, l'estirpamento¹⁸.

Il suo interesse nel processo documentale è, in altre parole, il rapportarsi tra l'*ordo iustitiae* e l'*ordo caritatis* nel diritto processuale canonico: nel processo documentale *il diritto divino ad un processo breve e semplice* (così ripete più volte il Prof. Bonnet nei testi in esame) è realizzato coerentemente in ragione della sua natura e del suo oggetto.

Nella questione, per esempio, del passaggio in primo grado dal processo ordinario al processo documentale, dopo aver esposto le ragioni di diritto positivo che — a suo dire — lo impedirebbero, aggiunge che in realtà quel passaggio è possibile e doveroso,

¹⁸ P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali* (cf. nt. 3), 34.

per non violare, con l'equità, lo stesso diritto divino contenuto in quel fondamentale dovere [...] di fare veramente tutto ciò che è in suo [= del giudice] potere per rendere il giudizio davvero rapido, dal momento che ogni ritardo, colpevole o comunque evitabile, costituisce una violazione effettiva della giustizia, e quindi della carità¹⁹.

3. Il *processus brevior* erede del processo documentale?

Non ci si può esimere dall'annotare la straordinaria utilità degli studi del Prof. Bonnet sul processo documentale per la comprensione, anche in questo caso, della natura del *processus brevior* (cf. cann. 1683-1687), inaugurato all'interno della riforma del processo di nullità matrimoniale voluta da papa Francesco, nella quale il *processus brevior* svolge una evidente funzione ermeneutica, se non reale, essendo un processo di rara evenienza.

La lineare e coerente disamina del processo documentale operata dal Prof. Bonnet consente, a mio giudizio, di collocare sistematicamente in modo soddisfacente il *processus brevior*²⁰.

Sia consentito di procedere in modo piuttosto scolastico, così da rendere il più chiaro possibile il parallelo tra il processo documentale — così come enucleato negli studi del Prof. Bonnet — e il recente *processus brevior*.

3.1 *Il processus brevior non è un processo sommario*

A dispetto della denominazione, il *processus brevior* non è un processo sommario: le sue principali note, infatti,

¹⁹ P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali* (cf. nt. 3), 315. Cf. pure in forma analoga *ibid.*, 325.

²⁰ Approfondimenti in G.P. MONTINI, «Gli elementi pregiudiziali del *processus brevior*: consenso delle parti e chiara evidenza della nullità», in *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, Città del Vaticano 2018, 47-64; ID., «L'uso illegittimo del *processus brevior*. Rimedi processuali ordinari e straordinari», *Periodica* 108 (2019) 35-72.

sono la evidenza della nullità (cf. can. 1683, 2°) e il rinvio ad ordinario esame in caso di mancato raggiungimento della certezza morale (cf. can. 1687 §1), segni evidenti di un processo avente ad oggetto una fattispecie legale notoria di nullità matrimoniale.

3.2 *L'evidenza nel processus brevior non è un grado superiore di certezza (morale)*

Nella valutazione del significato dell'evidente nullità richiesta per l'accesso al *processus brevior* (cf. can. 1683, 2°), gran parte della dottrina si è trovata in difficoltà. Vi è chi ha pensato, per esempio, che si potesse trattare di un *fumus boni iuris* rafforzato rispetto all'ordinario *fumus boni iuris* per l'ammissione del libello nei processi ordinari. La distinzione tra evidenza (che attiene al modo di conoscere) e certezza morale (che attiene al grado di conoscenza), messa in luce dal Prof. Bonnet nel processo documentale permette di risolvere adeguatamente questa *crux interpretum* del testo vigente.

3.3 *L'art. 14 della Ratio procedendi è un'applicazione del notorio*

Ma è nella interpretazione dell'art. 14 della *Ratio procedendi* [= RP]²¹ che la dottrina interpretativa sul processo documentale proposta dal Prof. Bonnet può dare i suoi frutti migliori.

Il menzionato art. 14 RP è una elencazione, esemplificativa non tassativa, delle circostanze nelle quali si può evidenziare (qui in senso etimologico: rendere evidente) la nullità matrimoniale.

Queste circostanze svolgono la medesima funzione che nel processo documentale è svolta dalla richiesta di un

²¹ Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam, 15 agosto 2015, AAS 107 (2015) 967-970.

«documento che non sia soggetto a contraddizione o ad eccezione alcuna» e «che sia chiaro con uguale certezza che non fu concessa dispensa» dall'impedimento dirimemente (cf. can. 1688).

A chi fosse abbagliato dalla sicurezza dello strumento documentale e fosse pronto a negare ogni sia pur lontana configurabilità di parallelo con le circostanze dell'art. 14, consiglierei proprio la lettura della monografia del Prof. Bonnet che in modo documentatissimo e ineccepibile mostra precisamente l'abbaglio di cui sopra.

Mi limito ad indicare gli argomenti principali di questa interessante *pars destruens*.

Anzitutto il Prof. Bonnet insiste sul fatto che la pari certezza della mancata dispensa non può essere documentale, come riconosciuto anche da interpretazione autentica²², e che non può che essere di natura peculiare, dovendo provare un fatto negativo.

Allo stesso modo nega che documentalmente si possa provare l'impedimento di disparità di culto e anche il difetto di forma (cf. can. 1688), trattandosi anche qui di prove di fatti negativi.

Partendo da questo il Prof. Bonnet più volte propone *de iure condendo* che nel processo documentale la prova documentale non sia esclusiva, ma — sulle tracce di decreti del Santo Ufficio del secolo XIX — sia riconosciuta la abilità alla prova anche di altri «argomenti»²³.

Non può conseguentemente meravigliare che il Legislatore, procedendo oltre l'istituto del processo documentale, abbia configurato oggi un nuovo processo *ex notorio*,

²² Cf. PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, Responsum IV.1, 16 giugno 1931, *AAS* 23 (1931) 353-354.

²³ Il decreto del Santo Ufficio è del 5 giugno 1889 e suonava: «Ex certo et authentico documento, vel, in huius defectu, ex certis argumentis». Il Prof. Bonnet sarà fino alla fine coerente nel chiedere *de iure condendo* questa estensione: cf., per esempio, «Il processo documentale (cann. 1686-1688 c.i.c.)» (cf. nt. 4), 65.

dove la fattispecie di notorietà legale è data dalla nullità comprovabile da una delle circostanze recensite nell'art. 14 RP. Questa decisione del Legislatore non può che aver preso in considerazione il notorio in alcune società dell'Occidente cristianizzato (come — guarda caso — recita un interessante testo dello stesso Prof. Bonnet)²⁴.

Una operazione quella del Legislatore, che ha sollevato molte polemiche (che non è qui il luogo per affrontare), ma anche molte interpretazioni fuorvianti, che però non tengono conto della natura del notorio. Il notorio, infatti, è composto dalla «diffusa notizia del fatto e dalla certezza che si accompagna a tale divulgazione»²⁵. Entrambi questi elementi sono necessariamente relativi ad una comunità e perciò relativi sia quanto al luogo sia quanto al tempo²⁶.

Da qui si comprende l'elencazione delle circostanze nell'art. 14 RP, destinate ad essere vagliate nella loro consistenza dal vicario giudiziale, al quale compete l'accesso al *processus brevior* (cf. can. 1685).

Nell'art. 14 RP il Legislatore avrebbe formulato una fattispecie legale di notorio, da verificare nel processo e da decidere da parte del vescovo diocesano (cf. can. 1687 §1).

Sul vicario giudiziale cade la responsabilità di discernere l'evidenza della nullità a partire dalle circostanze enumerate esemplificativamente nell'art. 14 della *Ratio procedendi*. Si tratta di una funzione che risponde a due

²⁴ P.A. BONNET, *Le presunzioni legali del consenso matrimoniale canonico in un Occidente cristianizzato*, Milano 2006. Ben altro contesto consentirà di soffermarsi sul *notorium praesumptionis* o *notorium praesumptum* (cf. piuttosto critico R. BERTOLINO, *Il notorio nell'ordinamento giuridico della Chiesa*, Torino 1965, 315-321; possibilista P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali* [cf. nt. 3], 71-74) e sulla rilevanza nella interpretazione dell'art. 14 RP.

²⁵ R. BERTOLINO, *Il notorio* (cf. nt. 24), 188.

²⁶ Cf. R. BERTOLINO, *Il notorio* (cf. nt. 24), 248-249; P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali* (cf. nt. 3), 69 nota 224; 72-74.

esigenze contemporaneamente. Da un lato al vicario giudiziale del luogo corrisponde verificare se nel contesto di luogo e di tempo nel quale il matrimonio è stato celebrato si verifica (almeno) una delle circostanze di cui all'art. 14 RP in relazione alla prova della nullità di quel matrimonio. Questo significa riconoscere la relatività della notorietà in base al contesto culturale nel quale ci si trova: un aspetto della notorietà sul quale molto ha insistito il Prof. Bonnet nell'esegesi dell'evidenza oggetto del processo documentale. Dall'altro lato allo stesso vicario giudiziale compete il giudizio prognostico della evidente nullità, che sarà poi sottoposto alla sua semplice verifica nella breve istruttoria; in ciò si distingue sufficientemente la proposta del *processus brevior* dalle *presumptions of fact* che la Segnatura Apostolica ha condannato quale prassi giudiziale²⁷. Queste ultime, infatti, intervenivano al termine del giudizio (nella stesura della sentenza) e in forma aprioristica, l'evidenza invece del *processus brevior* è posta all'inizio del processo quale tesi da verificare giudizialmente.

3.4 *La funzione del vescovo diocesano*

Sono noti i ruoli e le loro successive accentuazioni che nel *processus brevior* hanno interessato il vescovo diocesano (cf. can. 1687 §1).

Sul vescovo diocesano non posso non manifestare tutta la mia sorpresa nel leggere quanto il Prof. Bonnet scriveva in relazione all'*Ordinarius* quale «*iudicem agens*» nel processo documentale:

la mancanza di tutte le formalità giudiziarie, richiesta dalla notorietà stessa della nullità, può trovare una sua non disprezzabile garanzia sostitutiva, senza alcun ingiustificato rallentamento dei tempi di giudizio, nell'intervento persona-

²⁷ SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, prot. n. 25652/94 VT., «“Praesumptiones facti” pro causis matrimonialibus», 13 dicembre 1995, *Periodica* 85 (1996) 531-534.

le di colui al quale è integralmente affidata la responsabilità di una particolare Comunità ecclesiale²⁸.

Chiunque avrà sentito riecheggiare in queste parole (anche *ad litteram*) quanto si legge nel *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* in relazione al vescovo diocesano protagonista del *processus brevior*:

*Nos tamen non latuit, in quantum discrimen ex breviato iudicio principium indissolubilitatis matrimonialis adduci possit; eum nimirum in finem volumus ipsum Episcopum in tali processu iudicem constitui, qui in fide et disciplina unitati catholicae cum Petro ob suum pastoris munus quam qui maxime caveat*²⁹.

Ma ciò non è solo assonanza di principi (cosa comunque notevole), ma si prolunga anche nella articolazione della normativa. Così, per addurre qualche esempio, il Prof. Bonnet già affermava la compatibilità del *munus iudiciale* con i compiti pur gravosi del vescovo diocesano³⁰,

²⁸ P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali* (cf. nt. 3), 259-260. In forma ancora più chiara: «Ogni Ordinario, in virtù del peculiare potere del quale è investito, e nei limiti di questo, ha [nel processo documentale] una responsabilità personalmente affidatagli dal diritto per evitare che la mancanza di quasi tutte le garanzie procedurali, rese inutili dalla notorietà della nullità matrimoniale, possa tradursi per un qualche abuso in un danno qualunque per la verità [...]» (*ibid.*, 230).

²⁹ FRANCISCUS, *litterae apostolicae motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus*, Proemio IV, 15 agosto 2015, *AAS* 107 (2015) 960.

³⁰ «L'esercizio personale della giustizia [nel processo documentale], ne[l] qual[e] l'immediatezza della notorietà rende l'impegno compatibile con le altre gravose responsabilità del loro [= dei vescovi] servizio, per la stessa materia sulla quale si esercita, diventa occasione specialissima di contatto e di ministero pastorale per i Vescovi sulla quella parte di Popolo di Dio loro affidata "ut vicarii et legati Christi ... etiam auctoritate et sacra potestate [...] ad gregem suum in veritate et sanctitate aedificandum". Per l'attuazione di tanta missione non può non avere una sua parte *anche* quel peculiare accertamento della verità che avviene attraverso la via giudiziaria, specialmente quando questo riguarda il sacramento del matrimonio, cosicché questa non può non dirsi che non

lo sganciamento dell'individuazione del vescovo diocesano dalle norme sulla competenza dei tribunali³¹, la vicinanza («prossimità») e celerità del processo documentale che deroga pertanto alla competenza dei Tribunali regionali costituiti in Italia³², e la esclusione o stretta limitazione di previsioni alternative (di delega, anche al vicario giudiziale)³³ alla pronuncia del vescovo diocesano.

Conclusioni

La riflessione del Prof. Bonnet sul processo documentale è ancor oggi capace di suscitare interesse perché, pur esaminando una normativa cangiante (com'è nella natura della legge), ha cercato di individuare la *ratio* ad essa sottesa, che è pertanto capace di essere criterio critico (di conoscenza e di sviluppo) anche della normativa vigente e futura.

appartenga a titolo particolarissimo ad ogni Vescovo». P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali* (cf. nt. 3), 199.

³¹ «Con questo in una singolare inversione di significati, si vuole enfatizzare che nel nostro caso non viene tanto in considerazione il giudice di prima istanza nella persona dell'Ordinario, quanto più puntualmente l'Ordinario stesso, con tutto il potere, naturalmente comprensivo anche di quello giudiziario, del quale è investito per il servizio della particolare Comunità ecclesiale alla quale è preposto». P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali* (cf. nt. 3), 221.

³² «Non possono invocarsi per il nostro rito le gravi motivazioni che hanno indotto, e sempre più frequentemente inducono a sostituire i tanti tribunali diocesani con un minore numero di tribunali regionali [...] vi sono delle non trascurabili ragioni di opportunità e utilità [...] che dovrebbero persuadere a non privare gli Ordinari di questo rapido ed efficace strumento di contatto pastorale, senza contare [...] che, la stessa estraneità e lontananza delle sedi episcopali, che si vorrebbero unicamente competenti» renderebbero vano il fine di celerità inteso per i processi documentali. P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali* (cf. nt. 3), 230.

³³ Cf. P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali* (cf. nt. 3), 230-246.

Come non ricordare d'altronde, che lo stesso *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* afferma che il processo documentale «*est quaedam processus brevioris species*»³⁴?

Nel suo studio del processo documentale, come in tutta l'opera del Prof. Bonnet, si è sempre trovata rispecchiata l'esigenza — per me inquietante, lo confesso — che Pio XII, in un passaggio poco citato di una delle sue famose allocuzioni alla Rota Romana sulla certezza morale, ha indicato relativamente al possibile conflitto tra verità e norme processuali:

Ad ogni modo, la fiducia, che i tribunali debbono godere nel popolo, esige che vengano evitati e risolti, sempre che sia in qualche maniera possibile, simili conflitti tra l'opinione ufficiale dei giudici e i sentimenti ragionevoli del pubblico specialmente colto³⁵.

Sommario

Il contributo esamina il percorso e il risultato degli studi del prof. Bonnet sul processo documentale. L'attenzione si concentra sulla natura di questo processo, che non fa parte del novero dei processi sommari, ma dei processi *ex notorio*. Esso, infatti, è tutto determinato dall'evidenza che il Legislatore ha ritenuto di porre a suo presupposto. Su questa base si spiegano le singolarità del processo documentale, soprattutto il rinvio a processo ordinario nel caso che l'evidenza non sia confermata. La ragione dell'inte-

³⁴ FRANCISCUS, litterae apostolicae motu proprio datae *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Proemio IV, 15 agosto 1915, *AAS* 107 (1915) 960.

³⁵ PIUS XII, Allocutio ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Administratos Tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores, 1° ottobre 1942, n. 4, *AAS* 34 (1942) 342. Il contesto era relativo al rapporto tra formalismo giuridico e scienza e coscienza del giudice nella valutazione delle prove: «[C]ome una è la verità obbiettiva, così anche la certezza morale obbiettivamente determinata non può essere che una sola. Non è dunque ammissibile che un giudice dichiari di avere personalmente, in base agli atti giudiziari, la morale certezza circa la verità del fatto da giudicare, e al tempo stesso deneghi, in quanto giudice, sotto l'aspetto del diritto processuale, la medesima obbiettiva certezza». *Ibid.*

resse per il processo documentale da parte del prof. Bonnet è la convinzione che per diritto divino non si deve imporre una procedura più onerosa per accertare la nullità del matrimonio quando le circostanze consentono una sua semplificazione. L'A. mostra nel contributo come l'elaborazione del prof. Bonnet sul processo documentale corrisponda strutturalmente e, in alcuni casi, anche letteralmente alla comprensione del *processus brevior* inaugurato nella recente riforma del processo di nullità matrimoniale con il *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*.

Parole chiave: processo documentale; *Mitis Iudex Dominus Iesus*; *processus brevior*; art. 14 *Ratio procedendi*.

Summary

The documentary process in canon law. The contribution of prof. Piero Antonio Bonnet (1979-2008)

The contribution examines the course and outcome of Professor Bonnet's studies on the documentary process. The focus is on the nature of this process, which does not belong to the group of summary processes, but to the *ex-notorio* processes. In fact, it is entirely determined by the evidence that the legislator has decided to use as a basis. On this basis, the peculiarities of the documentary process are explained, especially the postponement to ordinary proceedings in the event that the evidence is not confirmed. The reason for Professor Bonnet's interest in the documentary process is his conviction that by divine right, a more onerous procedure should not be imposed to ascertain the nullity of a marriage when the circumstances allow for its simplification. The author shows in the contribution how Professor Bonnet's elaboration on the documentary process corresponds structurally and, in some cases, also literally to the understanding of the *processus brevior* inaugurated in the recent reform of the process of matrimonial nullity with the *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*.

Keywords: documentary process; *Mitis Iudex Dominus Iesus*; *processus brevior*; art. 14 *Ratio procedendi*